



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 17 novembre 2020

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Le seguenti voci di tariffa sono stralciate:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0201. 30 99	Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati, conditi	per la fabbricazione di carne secca	638.—
0202. 30 99	Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati, conditi	per la fabbricazione di carne secca	638.—
8408. 20 90	Motori diesel o semi-diesel dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87	per il montaggio in macchine, apparecchi e congegni meccanici del capitolo 84	21.—

¹ RS 631.012

La voce di tariffa 1602.5099 è sostituita dalla voce di tariffa seguente:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1602. 50 98	Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm	per la fabbricazione di minestra gulasch	—,10
1602. 50 98	Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	—,10

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

17 novembre 2020

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer